

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia**(C-250/18) ⁽¹⁾****(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/98/CE — Trattamento dei rifiuti — Articolo 5, paragrafo 1 — Granulato di pietra non rispondente alla nozione di «sottoprodotto» — Articolo 13 — Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente — Articolo 15, paragrafo 1 — Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altre persone designate)**

(2019/C 220/11)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia (rappresentanti: T. Galli e M. Vidović, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Croazia, non avendo stabilito che il granulato di pietra depositato nella discarica di Biljane Donje (Croazia) è un rifiuto, e non un sottoprodotto, e che dev'essere trattato come un rifiuto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

La Repubblica di Croazia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13 della direttiva 2008/98.

La Repubblica di Croazia, non avendo adottato le misure necessarie al fine di garantire che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a un commerciante, a un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.

- 2) La Repubblica di Croazia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 200 dell'11.6.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid — Spagna) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU**(Causa C-259/18) ⁽¹⁾****(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali — Fornitura del servizio postale universale — Diritti esclusivi dell'operatore designato — Emissione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli)**

(2019/C 220/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid

Parti

Ricorrente: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA

Convenuta: Asendia Spain SLU

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che assicura all'operatore designato per la fornitura del servizio postale universale un diritto esclusivo per la distribuzione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli.

(¹) GU C 221 del 25.6.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

(Causa C-265/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Regime speciale delle piccole imprese — Articoli da 282 a 292 — Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d'affari annuo inferiore al tetto fissato — Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione — Superamento del limite annuo del volume d'affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni — Obbligo di assolvimento dell'imposta sul valore complessivo dell'operazione]

(2019/C 220/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Akvilė Jarmuškienė